

fatto nel Concilio di Narbona sotto Paolo V. all' anno 1609. *Quoscunque libros à S. Sede Apostolica vetitos, & ex professo de heresi, & rebus ob- scanis tractantes, aut legi, aut domi retineri prohibemus, sub excommunicatione ipso facto incurrenda, & alijs poenis à summis Pontificibus, & OEcumenicis Concilijs ordinatis; omnes Parochi Indicem librorum prohibitorum penes se habeant, eundemque Populo bis saltem in anno perlegant; Biblia vero sacra idiomate gallico con- scripta legere, aut domi retinere nemini liceat, ni- si ab Episcopo, aut ejus Vicario generali expressz in scriptis obtenta licentia.*

Intorno alle quali leggi egli è primamente da avvertirsi, che le medesime non tutte l'Eccle- siastiche materie comprendono, ma le sole Con- troversie de' Cattolici con gli Eretici, e le quistio- ni tra' Cattolici per la Concezion della Madre di Dio, oltre alle sagre Bibbie in primo luogo in- vulgar lingua proibite. Inoltre le suddette Con- troversie sembra che non in tutto proibite sieno, dicendosi nella Regola dell'Indice, *passim non permittantur*; onde quando alcun bisogno per l' edificazione della Chiesa, e per l'utile del Cristia- nesimo spignesse gli Scrittori à scriverle in vulgar lingua, e ciò colle dovute permissioni si facesse, non s'intenderebbono certamente proibite. E di ciò non lievi documenti ne abbiamo in moltissi-